

Sent. n. 2/2008/R

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA BASILICATA**

composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Adriano FESTA FERRANTE Presidente

Dott. Vincenzo PERGOLA Consigliere

Dott. Giuseppe TAGLIAMONTE Consigliere Rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità n.7290/R promosso ad istanza del Procuratore Regionale nei confronti di **Arturo CORNETTA**, rappresentato e difeso, per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Samantha Petrone ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima sito in Avellino alla via C. Colombo, n.9; e **Rosa VIPARELLI** rappresentata e difesa, per procura a margine della memoria difensiva, dall'avv. Aldo STARACE e con lo stesso elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Antonio BERARDI sito in Potenza al Largo Isabelli, n.2;

avente ad oggetto: richiesta risarcimento danni per indebito pagamento seguito ad irregolare ed illegittimo conferimento di incarico consulenziale;

Visto l'atto introduttivo del presente giudizio e tutti gli atti di causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 13 novembre 2007, il Consigliere relatore dr. Giuseppe TAGLIAMONTE, il P.M. nella persona del Vice Procuratore Generale dr. Ernesto GARGANO, nonché, in rappresentanza degli odierni convenuti, l'avv. Samantha PETRONE e l'avv. Umberto MORELLI su delega dell'avv. Aldo STARACE.

Con l'assistenza del segretario sig.ra Maria Anna CATUOGNO.

Considerato in

FATTO

In data 21.5.2007 l'ufficio della locale Procura Regionale della Corte dei conti depositava presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale per la Basilicata atto di citazione - preceduto da rituale invito a dedurre ex art.5, comma 1 della legge n.19 del 1994 - nei confronti dei sigg.ri Arturo Cornetta e Rosa Viparelli, ai quali veniva contestata la perpetrazione di un danno, pari ad € 14.688,00, patito dall'Università degli Studi della Basilicata presso la quale, nella sede di Potenza, questi prestavano servizio in qualità rispettivamente di Direttore amministrativo e Pro rettore, e derivante dalla illegittima ed irregolare erogazione di somme, seguita ad irregolare conferimento di incarico consulenziale, e finalizzato, quest'ultimo, ad offrire contributi e chiarimenti in ordine ad aspetti procedurali riferiti all'esecuzione della procedura di approvazione degli atti di collaudo dei lavori della nuova sede dell'Ateneo lucano in località Macchia Romana di Potenza.

L'iniziativa risarcitoria intrapresa dalla locale Procura Regionale trae origine da un esposto del 5.11.2003 da cui emergevano eventuali profili di responsabilità nella vicenda amministrativa relativa alle operazioni di collaudo dei lavori sopra descritti: tali irregolarità già in precedenza segnalate all'Autorità per la Vigilanza su Lavori Pubblici erano state oggetto di richiesta di chiarimenti ed informazioni da parte del Servizio Ispettivo della medesima Autorità, con nota del 3.11.2003. Al fine di fornire i richiesti chiarimenti, l'Università, per il tramite di incarico informale conferito dal Rettore "pro-tempore" in carica aveva affidato all'Associazione Professionale Adriani Associati, il compito di formare e redigere apposita relazione finalizzata allo scopo.

L'ing. Adriani, titolare dell'omonimo Studio, e conoscitore della materia in quanto in passato titolare di Responsabile del Procedimento e di funzioni di Ingegnere capo, provvedeva a formare quanto richiesto.

La predetta attività ricognitiva, finalizzata a delineare in dettaglio lo svolgimento dei lavori e delle procedure nei punti ritenuti oscuri, veniva valutata dall'ing. Adriani come estremamente difficoltosa e, comunque, totalmente estranea ai compiti di istituto originariamente al medesimo attribuiti.

Per effetto di tale ritenuto nuovo incarico, il tecnico incaricato richiedeva - ed otteneva - dall'Amministrazione universitaria il pagamento della somma di € 14.688,00, pagamento che veniva disposto con provvedimento n.301 del 10.6.2004.

Il provvedimento di pagamento veniva adottato dal Direttore amministrativo dell'Ateneo lucano e preventivamente autorizzato dal Pro rettore.

Il giudizio censorio espresso nell'atto di citazione della locale Procura Regionale scaturiva da varie considerazioni:

- in primo luogo si evidenziava come la possibilità di ricorrere all'apporto esterno di esperti di provata competenza attraverso incarichi individuali nell'ipotesi di esigenze non fronteggiabili da personale interno fosse condizionato dall'osservanza di specifici criteri legittimanti tale scelta;
- occorreva, altresì, che vi fosse rispondenza dell'incarico conferito agli obiettivi dell'ente conferente;
- che fosse chiaro il carattere specifico e temporaneo dell'incarico;
- che non fosse reperibile personale in servizio nella propria organizzazione amministrativa utilizzabile allo scopo;
- che le scelte in merito risultassero adeguatamente motivate.

In tale contesto, sottolineava Procura attrice, "l'obbligo di motivazione espressa dal provvedimento di conferimento incarico, rappresenta un necessario corollario giuridico, poiché solo attraverso questa esplicitazione dei motivi si apprezza la rispondenza della scelta a criteri di razionalità, congruità e non arbitrarietà". Si sottolineava ancora che le utilità da conseguire e conseguite dovessero essere proporzionate al compenso stabilito e corrisposto.

In secondo luogo si considerava come, nel caso di specie, non solo non fosse stato adottato alcun provvedimento formale di conferimento di incarico consulenziale nei confronti dell'ing. Adriani per la redazione della relazione contenente precisazioni, chiarimenti ed informazioni richiesti dall'Autorità per la Vigilanza dei Lavori Pubblici ma che, la stessa relazione, di contro, fosse stata resa dal medesimo ing. Adriani nella qualità di ingegnere capo e responsabile del procedimento dei lavori di costruzione del secondo lotto del polo universitario lucano e, pertanto, strettamente inerente alla stessa attività svolta ed allo stesso ruolo ricoperto dal professionista all'interno dell'Ateneo lucano.

Infine la locale Procura Regionale evidenziava come la reclamata autonomia universitaria dovesse, comunque, esser sempre coincidente con il rispetto del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, il quale impone regole e comportamenti improntati da criteri di correttezza e di parsimonia nel gestire la cosa pubblica; riteneva, inoltre, la Procura attrice, che alcun vantaggio fosse stato conseguito dall'Ateneo lucano in quanto la relazione formata dall'ing. Adriani appariva ultronea rispetto alla semplice e limitata richiesta di acquisizione atti e documentazione utili solo a chiarire l'insorgenza di alcune problematiche tecnico amministrative circa presunte irregolarità emerse nella richiamata procedura di collaudo.

La Procura Regionale evidenziava come un danno fosse comunque stato cagionato all'Università degli Studi della Basilicata: tale danno veniva quantificato in € 14.688,00 - pari alla parcella reclamata e pagata in favore del professionista incaricato e dell'intero ammontare della predetta somma, si richiedeva il risarcimento agli odierni convenuti, non rivelandosi le giustificazioni da questi fornite in sede di invito a dedurre idonee a superare i motivi delle iniziali contestazioni.

La costituzione in giudizio della prof.ssa Rosa Viparelli avveniva per patrocinio dell'avv. Aldo Starace, il quale, con memoria depositata in data 23.10.2007, eccepiva l'infondatezza dell'atto di citazione per mancanza di colpa: infatti l'odierna convenuta, ad avviso del difensore costituito, si era limitata ad apporre la propria firma in calce al decreto di liquidazione ma la competenza ad autorizzare la singola spesa era in capo esclusivamente al Direttore amministrativo; contestava, inoltre, la tesi della locale Procura secondo la quale l'attività professionale dell'ing. Adriani rientrava tra quelle di Responsabile unico del procedimento: tra tali mansioni certamente non rientravano quelle legate alla fase successiva all'approvazione del collaudo; difendeva, infine, la scelta discrezionale effettuata dall'Amministrazione ritenendola scevra da ogni incongruità e irrazionalità e non censurabile: diversamente opinando si sarebbe "caduti" in un improprio

sindacato di merito.

La memoria di parte convenuta, pertanto, concludeva per la declaratoria, in via principale, dell'infondatezza dell'atto di citazione emesso nei confronti della propria assistita; in via subordinata si invocava l'esercizio del potere riduttivo; si chiedeva, infine, di considerare il vantaggio comunque conseguito dall'Ateneo lucano e, per ultimo, l'estensione della responsabilità al Rettore p.t. in carica all'epoca dei fatti.

Anche il dott. Arturo Cornetta si costituiva in giudizio per il tramite dell'avv. Samantha Petrone: in via preliminare, nella comparsa di costituzione si eccepiva l'inammissibilità della domanda attorea per omessa specificazione della percentuale di responsabilità ascrivibile in testa al dott. Cornetta, Direttore amministrativo dell'Ateneo lucano; nel merito la stessa domanda veniva ritenuta infondata: ad avviso di parte convenuta, l'azione di responsabilità mossa nei confronti del dott. Cornetta risultava carente dei requisiti validamente fondanti, sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo l'affermazione della responsabilità amministrativa. Sotto il profilo soggettivo alcuna ipotesi di colpa grave poteva configurarsi in capo al Cornetta, il quale si era limitato a garantire esecuzione ad un incarico da altri conferito. I compiti spettanti dal Direttore amministrativo non avrebbero mai potuto incidere sulla volontà amministrativa finalizzata al compimento della scelta tradottasi nel conferimento dell'incarico.

In altre parole, il dott. Cornetta richiamava la specificità della propria funzione per suffragare la propria estraneità all'adozione di un atto deliberativo - volitivo - riconducibile ad una diversa potestà amministrativa.

Nel corso dell'odierno dibattimento, le rispettive tesi di causa venivano ulteriormente dispiegate e confermate anche nelle formule conclusionali di condanna e di assoluzione.

DIRITTO

Il Collegio preliminarmente osserva come l'eccepita inammissibilità dell'azione per asserito difetto della domanda nella precisa indicazione di percentuale di responsabilità ascrivibile in testa ai convenuti sia da respingere.

Osserva il Collegio come correttamente la Procura abbia rimesso all'apprezzamento del Giudice la determinazione delle sfere e degli ambiti di responsabilità rinvenibili dalla fattispecie dannosa sottoposta all'odierno esame.

Tale opzione "operativa" appare perfettamente in linea con il "proprium" dell'azione di responsabilità, essendo pacificamente impregiudicato il potere del Giudice di determinare autonomamente le quote di addebito e di responsabilità rinvenibili nel caso di concorso di più condotte.

Nel merito, il Collegio è chiamato ad accertare la sussistenza del danno pari ad € 14.688,00 che la Procura Regionale ritiene essere stato cagionato all'Università degli Studi della Basilicata, ed esattamente corrispondente alla somma liquidata e pagata in favore dell'ing. Adriani quale corrispettivo di una "consulenza" dal medesimo svolta in favore della stessa Università al fine di predisporre i chiarimenti e le osservazioni richiesti, come detto in narrativa, dall'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici, e vertenti su alcune "oscurità" emergenti dagli atti di collaudo del primo e secondo lotto dei lavori di costruzione del nuovo Ateneo.

Una volta accertata l'esistenza di tale danno, il Collegio è altresì chiamato a verificare la riconducibilità dello stesso al "comportamento" serbato nel correlato procedimento di liquidazione e pagamento delle competenze vantata dall'ing. Adriani dal Direttore amministrativo allora in carica dott. Cornetta e dalla prof.ssa Viparelli, che all'epoca dei fatti in contestazione ricopriva la carica di Pro-rettore.

Il Collegio, nel procedere all'analisi degli elementi integranti la fattispecie dannosa portata al proprio esame rileva, innanzitutto come effettivamente un danno alle finanze dell'Ateneo di Basilicata sia stato recato dalla erogazione della spesa di che trattasi.

A tale riguardo si osserva, infatti, che la predetta spesa di € 14.688,00 corrisposta all'ing. Adriani costituisce una ingiusta ed inutile elargizione di denaro pubblico, alla quale non è possibile far corrispondere alcuna effettiva utilità per l'Ente pubblico erogatore della stessa - nella specie Università degli Studi di Basilicata -.

Tanto si ricava “per tabulas” dal contenuto e dal tenore dei chiarimenti richiesti e dei riscontri forniti a seguito dell'attività ricognitiva svolta dall'ing. Adriani. E ciò indipendentemente dai dati temporali riferiti alla durata dell'incarico di ingegnere capo e responsabile unico del procedimento rivestiti dal tecnico professionista.

Osserva infatti il Collegio come le delucidazioni ed i chiarimenti costituenti l'oggetto dell'attività “consulenziale” svolta dall'ing. Adriani, in quanto riferiti a fasi dell'appalto di lavori ricadenti “ex lege” sotto la responsabilità dello stesso, ed in quanto “risolte” nella produzione di mera certificazione, ben potevano essere ricondotti all'attività istituzionale demandata all'ing. Adriani, o comunque al medesimo riconducibile, in ragione degli alti incarichi di vigilanza e di responsabilità discendenti dal rivestito ruolo di ingegnere capo e di R.U.P.

A tale ultimo riguardo, e sempre con riferimento alla sussistenza del danno effettivamente patito dall'Ateneo lucano, il Collegio osserva che sarebbe bastata una attività di “negoziante” dell'opera e dell'impegno effettivamente profuso dall'ing. Adriani per l'espletamento dell'incarico in argomento per evidenziare almeno un “tentativo” da parte dell'Ateneo lucano di contestare la pur asserita originalità, novità ed estraneità dei compiti svolti rispetto a quelli istituzionalmente riconducibili al ruolo ed alla funzione di ingegnere capo e responsabile del procedimento.

Nulla di tutto questo risulta essere avvenuto, ed al contrario, al cospetto della fattura e della nota spese prodotta dall'ing. Adriani per vedersi ricompensato il proprio lavoro di asserita consulenza svolto in favore dell'Università di Basilicata, gli organi di vertice dell'amministrazione oggi risultante danneggiata risultano aver proceduto “de plano” alla liquidazione ed al pagamento delle reclamate competenze economiche.

Il Collegio ritiene, invece, pacatamente e serenamente, che il lavoro svolto dall'ing. Adriani per fornire i chiarimenti e le delucidazioni richiesti dall'Autorità di Vigilanza per i Lavori Pubblici potesse essere agevolmente ricompreso e ricondotto nell'alveo dell'attività istituzionale di cui lo stesso era titolare, trattandosi di notizie e di spiegazioni comunque afferenti ad un'attività amministrativa e tecnica ricompresa in una fase dell'appalto della quale lo stesso risultava essere, per quanto detto, il “dominus”.

Tanto precisato in ordine alla effettiva sussistenza del danno, il Collegio procede quindi a ricostruire il percorso di riconducibilità dello stesso danno all'attività, rectius: al comportamento, degli odierni convenuti, vale a dire del dott. Cornetta e della prof.ssa Viparelli.

Con riferimento a tale essenziale ricerca, questo Giudice non può non osservare come l'intero impianto accusatorio, sì come ricavabile dall'atto di citazione nonché dal precedente invito a dedurre, e dal tenore delle conclusioni e delle argomentazioni rassegnate nel corso dell'odierno dibattimento (durante il quale, peraltro, il Pubblico Ministero ha avuto cura di precisare che il danno afferisce ad un “indebito pagamento”) concentri il nucleo forte di contestazioni nella supposta illiceità dell'incarico consulenziale: l'attenzione del Requirente contabile si sviluppa e si concentra lungo linee argomentative volte ad evidenziare la inutilità del conferimento dell'incarico consulenziale, soffermandosi sulla supposta - e non improbabile - violazione delle norme di settore limitatrici del potere di conferimento di incarichi in favore di soggetti estranei all'Amministrazione. In tale contesto argomentativo, la fase del pagamento - culminante con l'emissione e la firma del mandato relativo - si atteggia come momento terminale di una fase che rinviene a monte i propri tratti di illiceità, segnati, questi ultimi, proprio da quella “inutilità dell'incarico” tradottasi nella ingiustizia della spesa.

Il Collegio sottolinea come, proprio seguendo tale impostazione argomentativa, la responsabilità del danno in esame debba più correttamente essere riferita all'organo amministrativo che ebbe a disporre l'incarico rivelatosi, a seguito di attento e pacato esame, inutile.

Diverso sarebbe stato l'approccio ermeneutico predisposto ed adottato dal Collegio qualora, nell'atto di contestazione del danno, l'attenzione e la ricerca della responsabilità fosse stata concentrata sulla supposta “irregolarità” del mandato di pagamento perché privo, ad esempio, di adeguata e compiuta attività ricognitiva (ammesso che questa fosse stata esigibile) in ordine alla correttezza del conferimento dell'incarico e della consacrazione dello stesso in un provvedimento formale, circostanza, quest'ultima, effettivamente mancante nel caso in esame, atteso che l'incarico

consulenziale “de quo” risulta essere stato affidato all'ing. Adriani dal Rettore dell'Ateneo di Basilicata “per le vie brevi”. Tale ultimo dato fattuale risulta peraltro incontestato e addirittura richiamato nel provvedimento di liquidazione e di pagamento delle competenze professionali per cui è oggi giudizio di danno.

Le considerazioni svolte appaiono tuttavia al Collegio determinanti per escludere ogni responsabilità del dott. Cornetta, in quanto titolare del mero potere di liquidazione della spesa, ed in quanto titolare del potere di disporre il mero pagamento delle reclamate competenze professionali vantate dall'ing. Adriani, in ordine alla verifica del pur sussistente danno patito dall'Ateneo lucano.

In altre parole, ed in linea con l'assunto accusatorio ricavabile dall'atto di citazione, al Direttore amministrativo in carica non poteva essere richiesto alcun comportamento diverso da quello tenuto effettivamente; né dal medesimo poteva esigersi una scelta operativa diversa da quella adottata, pena la non improbabile instaurazione di un contenzioso civile fondato su una fattispecie di inadempimento contrattuale che avrebbe esposto l'Ateneo lucano a conseguenze economiche ben più penalizzanti di quelle registratesi con l'intervenuto pagamento.

La inutilità dell'incarico, e la correlata ingiusta spesa che da questo è derivata, risulta così riconducibile ad una scelta improvvida - e comunque irregolarmente adottata - da parte dell'organo che si determinò nel conferimento dell'incarico stesso, e giammai all'attività di chi si limitò a disporre il pagamento rivestente i chiari tratti di corrispettività di una prestazione professionale asseritamente svolta, non contestata, e certamente non contestabile da parte dell'ufficio pagatore.

Una diversa soluzione ermeneutica ed interpretativa della rilevanza del nesso etiologico tra condotta e danno dovrebbe fondarsi su una diversa formulazione dell'intero editto accusatorio.

Nella contestazione del danno fornita, invece, dalla Procura appare determinante anche il ruolo svolto dallo stesso ing. Adriani che, in qualità di percettore delle somme costituenti il danno per cui è oggi causa, risulta aver svolto un ruolo non secondario nella formazione negoziale “irregolare” valutata come fonte genetica del danno stesso. A tale ultimo riguardo il Collegio osserva come ipotizzabile, e certamente non escludibile “a priori”, si riveli anche la convenibilità in giudizio dello stesso ing. Adriani, il cui lavoro ed il cui impegno professionale appaiono, almeno in forma problematica, riconducibili ad un rapporto di servizio, essendo la funzione dal medesimo ricoperta e rivestita preordinata al soddisfacimento di esigenze proprie dell'Ateneo lucano, all'interno del quale il medesimo poteva considerarsi “funzionalmente inserito”.

Precisato, ad avviso del Collegio, il ruolo del dott. Cornetta nel determinismo causale del danno in esame, nei descritti termini di esclusione di ogni responsabilità, a diverse conclusioni questo Giudice perviene in ordine al ruolo ed alla funzione svolti nella vicenda dannosa in esame dalla prof.ssa Viparelli.

Il “visto” da quest'ultima apposto sulla richiesta di pagamento reclamata dall'ing. Adriani, lungi dall'atteggiarsi quale inutile dato formale, come asserito dalla difesa della convenuta, assume i tratti di una ricognizione che, sia pure svolta sommariamente, ben poteva e doveva cogliere la irrivalenza e l'assenza dei presupposti informanti il legittimo conferimento dell'incarico di cui si andava a disporre il pagamento.

Tale ricognizione si rivelava ancor più urgente in ragione della riscontrata assenza di ogni formalità afferente all'incarico conferito.

La prof.ssa Viparelli, posta di fronte alle modalità irrivalenti con cui l'incarico era stato conferito, ben poteva evidenziare, attraverso il riscontro di siffatta irregolarità, i tratti più evidenti della “inutilità” dell'incarico conferito all'ing. Adriani, in tal modo, ed almeno in parte, fornendo diverso riscontro alle contestate omissioni segnalate da Procura attrice.

Poste queste precisazioni accertative dei profili di responsabilità riconducibili agli odierni convenuti il Collegio ritiene che l'apporto causale riconoscibile in testa alla prof.ssa Viparelli nel caso che ne occupa sia determinabile in una misura percentuale pari al 10% dell'intero danno contestato, essendo, per quanto detto “infra”, la rimanente parte di danno interamente attribuibile a diversi soggetti non evocati nel presente giudizio.

Pertanto la condanna della prof.ssa Viparelli per la “leggerezza” procedimentale grave riconoscibile

nella “meccanica” apposizione del visto può essere serenamente e giustamente definita nella somma di € 1.500,00, somma comprensiva di rivalutazione monetaria.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Basilicata, in parziale accoglimento della domanda attorea, ogni contraria domanda ed eccezione respinte:

- a) assolve il dott. Arturo CORNETTA;
- b) condanna la prof.ssa Rosa VIPARELLI al risarcimento del danno in favore dell'Università degli Studi della Basilicata determinato in € 1.500,00, somma già rivalutata. Interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'integrale soddisfacimento;
- c) le spese seguono la soccombenza e vengono determinate nella misura di €

Così deciso in Potenza, nelle Camere di Consiglio del 13 novembre 2007.

Il Relatore

f.to dott. Giuseppe Tagliamone

Il Presidente

f.to dott. Adriano Festa Ferrante

Depositata in Segreteria il 10/01/2008

Il Dirigente

f.to (dott. Tommaso Panza)